

Studio Legale
Sidoti & Partners
Avvocati

Milano – 20122
Piazza Velasca, 8
Telefono +39-02-4657501 r.a.
Fax +39-02-46575050

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

Sezione Fallimentare

ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012

Il Sig. **SIMONE PIERO COLOMBO**, C.F. CLMSNP75C02F133E, nato a Merate (LC) il 02/03/1975, e residente in Merate (LC) Via De Amicis n. 3, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (C.F.: SDTRRT70L07F205E) e dall'Avv. Davide Greco (C.F.: GRCDVD78R25H183T) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazza Velasca n. 8. Il difensore dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni di cui agli artt. 170 e 176 c.p.c. al numero di fax 02.46.57.50.50 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata davide.greco@milano.pecavvocati.it.

PREMESSO CHE

- 1) il ricorrente ha presentato istanza all'Organismo di composizione della crisi presso le Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Varese al fine di ottenere la nomina di un gestore così da poter usufruire delle procedure previste dalla Legge 3/2012 e nello specifico alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- 2) l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato quale gestore il Dott. Pietro Galli;
- 3) la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L.3/2012;
- 4) il Dott. Pietro Galli ha pertanto provveduto a redigere la relazione particolareggiata, contenente:
 - l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- l'esposizione del ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- 5) sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito richiesto dall'art. 6, comma 1, L.3/2012, agendo il Sig. Simone Piero Colombo come persona fisica e pertanto non assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- 6) sussiste altresì il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/2012, in quanto l'odierno ricorrente, si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- 7) il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L. 3/2012 né ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla legge 3/2012;

CONSIDERATO CHE

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la Legge 3/2012 prevede la Liquidazione del patrimonio che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali e la nomina di un Liquidatore a cui compete la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei relativi privilegi.

Nel formulato legislativo dell'art. 14-*ter* della Legge 3/2012 che determina le condizioni di accesso alla procedura, non vi è alcun riferimento all'attivo da mettere a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta, come invece è esplicitamente richiesto nelle altre due procedure ed in particolare nell' accordo di cui l'art. 7 comma 1 con specifico riferimento al soddisfacimento dell'IVA, delle ritenute operate e non versate e dei tributi propri dell'Unione Europea.

Oltre a quanto sopra si richiama inoltre la lettera b) del terzo comma dell'art.14-*ter* che esclude dalla liquidazione i redditi solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'art. 14-*quinqies* comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, l'art. 14-*quinqies*, comma 1 condiziona l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato esclusivamente alla



verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori compiuti nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio antecedente va accertata altresì ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, comma 2, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

La procedura della liquidazione del patrimonio di per sé persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione

Il fine ultimo della Liquidazione del patrimonio è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti e permettergli attraverso il "FRESH START" l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura ossia la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' art. 14-*terdecies*.

Sarà quindi in un successivo momento rispetto all'apertura della liquidazione del patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la "*Second Live*".

*** **

1) PREMessa: STORIA DEL RICORRENTE

Il Sig. Colombo non è sposato e non ha figli.

Lo stesso attualmente vive in locazione e lavora a tempo indeterminato come impiegato metalmeccanico.

La quasi totalità dell'esposizione debitoria deriva dall'immobile di proprietà acquistato nel dicembre 2004 sulle colline bergamasche in Comune di Berbenno.

Essa infatti è rappresentata principalmente dal residuo mutuo ipotecario che su di essa già gravava al momento dell'acquisto che, con il passare del tempo, il Sig. Colombo non è più stato in grado di onorare. Per il resto si tratta di debiti per mancati pagamenti di IMU al Comune di Berbenno e delle bollette dell'acqua oltre ad un'esposizione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si tratta, dunque, di una situazione piuttosto semplice derivante dall'impossibilità per il Sig. Colombo di continuare a mantenere tale unità immobiliare acquistata ormai 16 anni fa in una situazione economica dello stesso che certamente faceva presagire la possibilità di onorare il debito ipotecario.



La diligenza del ricorrente è piuttosto evidente: lo stesso, infatti, non ha contratto debiti al di fuori di quelli derivanti dall'immobile di Berbenno. Ha sempre onorato il pagamento delle imposte, i canoni di locazione dell'immobile in cui vive e non ha debiti finanziari o bancari.

*** **

2) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE PRELAZIONI

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo che non permette una precisa cristallizzazione dei debiti se non fino al momento dell'apertura della Liquidazione saranno suscettibili di modifica e/o integrazione.

Preliminarmente si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito.

A - PREDEDUZIONE

Come previsto dall'art. 13 comma 4 bis, L. 3 2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per **Euro 4.777,53** comprensivo di oneri e accessori all'OCC delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Varese e al Dr. Pietro Galli Gestore della Crisi quale saldo al netto dell'acconto già versato per la redazione della attestazione;
- per **Euro 4.270,00** già comprensivo di oneri fiscali e accessori a Piano Debiti S.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività allo stesso connesse, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione;
- per **Euro 4.440,80** (pari ad € 3.500,00 oltre CPA ed IVA) per le attività di difesa legale del ricorrente calcolati sui tariffari degli avvocati per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
- per **Euro 634,40** (pari ad € 500,00 oltre Inarcassa ed IVA) all'Arch. Matteo Picozzi per la redazione della perizia di stima dell'immobile

Di seguito una tabella riassuntiva:

OCC/ Camera di Commercio di Milano	Euro	4.777,53
Advisor tecnico Piano Debiti S.r.l.	Euro	4.270,00



Avv. Davide Greco e Avv. Roberto Sidoti	Euro	4.440,80
Arch. Matteo Picozzi	Euro	634,40
TOTALE PREDEDUZIONE	Euro	14.122,73

B – DEBITI IPOTECARI

SIENA NPL 2018 SRL (ipoteca su immobile di Berbenno)	Euro	143.633,85
TOTALE DEBITI IPOTECARI	Euro	143.633,85

C – DEBITI PRIVILEGIATI

I debiti privilegiati sono rappresentati da quattro cartelle di Agenzia Entrate Riscossione e da un debito nei confronti del Comune di Berbenno per mancato pagamento dell'IMU sull'immobile di proprietà.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Euro	7.528,99
COMUNE DI BERBENNO	Euro	2.843,24
TOTALE PRIVILEGIO	Euro	10.372,23

C - DEBITI CHIROGRAFARI

SIENA NPL 2018 SRL	Euro	795,45
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Euro	3.052,56
COMUNE DI BERBENNO	Euro	887,99
TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI	Euro	4.736,00

I debiti tengono conto della situazione aggiornata con Agenzia Entrate Riscossione: tali debiti sono stati suddivisi nel rispetto dell'ordine dei gradi di privilegio assegnando il rango chirografario alle cartelle relative alle sanzioni amministrative.

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo fino al momento dell'apertura della Liquidazione.



3) ATTIVO: BENI DI PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEL RICORRENTE

1. - Beni Immobili Valore complessivo

Il ricorrente è proprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Berbenno (BG), Località Prada con relativo box di pertinenza.

Secondo la perizia dell'Arch. Matteo Picozzi detti immobili hanno le seguenti quotazioni:

- Appartamento: € 38.950,00
- Box: € 12.000,00

per un totale di **€ 51.000,00**.

2. - I mobili e arredi presenti nell'abitazione

I beni mobili di proprietà del ricorrente sono di scarsissimo valore economico e per la maggior parte sono impignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c..

3. - Beni Mobili Registrati

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

4. – Reddito

Il reddito prospettico netto del ricorrente ammonta ad € 1.627,31 netti mensili per un nucleo familiare composto unicamente dal ricorrente. Le spese occorrenti per il sostentamento ammontano invece ad € 1.425,00 mensili come di seguito analiticamente riportato:

SPESE DI SOSTENTAMENTO MENSILI	IMPORTO MENSILE
Spese alimentari	335,00
Spese per abbigliamento	65,00
Canone di locazione	500,00
Spese condominiali	100,00
Spese per utenze	110,00
Spese mediche e cura personale	60,00
Spese per trasporti	200,00



Spese per cura della casa e imprevisti	55,00
TOTALE	€ 1.425,00

Ne deriva che il Sig. Colombo è in grado di mettere a disposizione della procedura di liquidazione l'importo mensile di **€ 202,31**.

A ciò dovrà aggiungersi la tredicesima mensilità per un quinto: tale quinto moltiplicato per 4 anni ammonta ad € 1.301,85 circa.

Considerando una liquidazione della durata di 4 anni, il totale attivo che il Sig. Colombo è in grado di mettere a disposizione dei propri creditori derivante dal reddito è pari a **circa** complessivi **€ 11.060,73**.

5. – Fondo pensione Helvetia Vita Spa

Il Sig. Colombo è altresì titolare di un Fondo Pensione con la compagnia Helvetia su cui lo stesso versa il proprio TFR e sul quale, ad oggi, è accumulato un importo di circa € 23.500,00. Si tratta di somme che non sono nella disponibilità di utilizzo da parte del ricorrente che possono essere svincolate unicamente per ragioni eccezionali e può essere riscattato solo in caso di inoccupazione, inabilità o decesso. Tali somme, dunque, non vengono messe a disposizione della procedura a meno che, nel corso dei 4 anni, non vengano per una qualche ragione svincolate.

5 - PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di 4 anni.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione dell'immobile nei tempi previsti dal piano conformemente al programma di vendita. Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato. Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più convenienti per il ceto creditorio.



Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte, dell'immobile

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC. I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari. Laddove dovessero pervenire ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, ivi compreso eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal Giudice, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore e destinate al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il ricorrente si riserva di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

6 – CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto il Sig. Simone Piero Colombo, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art. 14-*undecies*, L. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

Il Gestore della Crisi Dott. Pietro Galli ha fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-*terdecies* della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, il Sig. SIMONE PIERO COLOMBO, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter L.3/2012 e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito



- a. dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione dei beni *ex art 14 ter* e ss della legge 3 del 27 gennaio 2012;
- b. disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- c. ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili
- d. disponga di non acquisire all'attivo della liquidazione i beni mobili presenti presso l'abitazione del Sig. Colombo
- e. determini l'ammontare mensile dei propri redditi che il Sig. Colombo potrà trattenere per il proprio sostentamento

In via istruttoria, ai sensi dell'art 14 ter comma 2, l.3/12, si allega la documentazione di cui all'art. 9 comma 3, l.3/12 e di cui all'art. 14 ter comma 3, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Relazione particolareggiata OCC, Dott. Pietro Galli;
2. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
3. Inventario dei beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi;
4. Elenco degli atti dispositivi;
5. Certificato di stato di famiglia;
6. Elenco spese necessarie al sostentamento;
7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni

Con salvezza di ogni diritto.

Milano, li 27 gennaio 2021

Avv. Roberto Sidoti

Avv. Davide Greco

Sig. Simone Piero Colombo

